

**STATUTO DELLA
"FONDAZIONE ERINAB E.T.S."**

Art. 1 - Denominazione

E' costituita, ai sensi degli articoli 4 e seguenti e, in particolare, degli articoli 20 e seguenti del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (in seguito "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche ed integrazioni, una Fondazione con la denominazione di: "**ERINAB E.T.S.**" (in seguito "Fondazione").

Art. 2 - Sede

La Fondazione ha sede legale in Roma (RM).

L'organo Direttivo ha facoltà di trasferire la sede legale, istituire o sopprimere sedi secondarie, sedi operative, sezioni distaccate, filiali e succursali. Ai sensi dell'art. 48, comma 1, Codice del Terzo Settore, tale trasferimento, istituzione o soppressione dovrà essere comunicata al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

Art. 3 - Scopo, finalità e attività

La Fondazione non ha scopo di lucro né diretto né indiretto. E' apolitica, apartitica, aconfessionale, autonoma ed indipendente e non ha tra le sue finalità istituzionali la tutela sindacale dei suoi soci fondatori..

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, Codice del Terzo Settore, la Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, Codice del Terzo Settore, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, la Fondazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui alle lettere d), f), g), i), k), l) u), v), w) e z) e precisamente:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016 n. 166

e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000 n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Le attività di interesse generale sopra elencate sono svolte avvalendosi anche dell'opera di volontari.

La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri soci, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle predette attività ed al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 4 - Attività diverse

La Fondazione può esercitare anche attività diverse da quelle di interesse generale sopra elencate, purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore e relativi provvedimenti attuativi.

La Fondazione può altresì accedere a qualsiasi tipo di finanziamento o contributo e può partecipare, in forma singola o in raggruppamento temporaneo, a gare e bandi indetti da qualsiasi Ente pubblico o privato per iniziative e progetti in ambito regionale, nazionale ed europeo, anche in collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province Autonome, gli Enti locali e l'Unione Europea.

La Fondazione, infine, ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, può realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, il tutto al solo fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Art. 5 - Durata

La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 6 - Patrimonio

Il patrimonio iniziale della Fondazione è stabilito e fissato in Euro 50.000 (cinquantamila).

Il patrimonio iniziale può essere incrementato da:

- conferimenti in denaro o in natura (beni mobili o immobili o qualsiasi altro bene suscettibile di valutazione economica) effettuati dai soci fondatori o da terzi;
- lasciti ed elargizioni liberali, donazioni o disposizioni testamentarie da parte di terzi;
- rendite non utilizzate e destinate ad incrementare il patrimonio;
- contributi di enti pubblici e privati, dello Stato, di altri enti pubblici territoriali e dell'Unione Europea;
- entrate derivanti dalle eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Ai sensi dell'art. 22, comma 5, Codice del Terzo Settore, quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo amministrativo, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, deve senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione della Fondazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, ovvero la fusione o lo scioglimento della Fondazione.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, Codice del Terzo Settore, il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, Codice del Terzo Settore, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, la Fondazione può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 2, Codice del Terzo Settore, la Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 7 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo redige il bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 del Codice del Terzo Settore.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro l'organo amministrativo redige il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo Settore.

Art. 8 - Utili e avanzi di gestione

La Fondazione ai sensi dell'art. 8 del Codice del Terzo Settore esclude ogni e qualsiasi scopo di lucro sia diretto

sia indiretto.

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, Codice del Terzo Settore, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, capitale e riserve comunque denominate a soci fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Art. 9 - Organi sociali

Sono organi della Fondazione:

- l'organo amministrativo
- il Presidente
- l'organo di controllo
- il revisore legale dei conti

Art. 10 - Organo amministrativo

La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque) membri, secondo il numero determinato al momento della nomina.

Non può essere nominato amministratore o rappresentante e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

I membri del Consiglio Direttivo, salvo che sia stabilita una diversa durata all'atto di nomina, restano in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni e sono rieleggibili.

In ogni caso, la cessazione dalla carica ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio Direttivo viene ricostituito.

I membri del Consiglio Direttivo cessano dalle loro funzioni per:

- dimissioni volontarie (rinuncia), morte, interdizione, inabilitazione e sottoposizione ad amministrazione di sostegno;
- estinzione della Fondazione, fermo restando che, in tal caso, salvo quanto previsto all'art. 29 cod. civ., il Consiglio Direttivo conserva il potere di compiere gli affari urgenti fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.

L'amministratore che si dimette e rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo e al Sindaco Unico, ovvero al presidente del collegio sindacale, se nominato.

La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza degli amministratori, ovvero, in caso contrario, dal momento in cui la stessa è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

Se rimane in carica più della metà degli amministratori, gli altri provvedono a sostituirli.

Se viene a mancare più della metà degli amministratori, non

si dà luogo a cooptazione e si provvede alla sostituzione degli amministratori mancanti secondo le regole previste dal presente Statuto per la nomina del Consiglio Direttivo a seguito della scadenza del termine della carica.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo provvedono i soci fondatori, ovvero, in loro assenza, i loro eredi o successori all'unanimità.

In tutti i casi in cui non possano trovare applicazione le suddette modalità di nomina e sostituzione dell'organo amministrativo, alle stesse provvede l'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 11 - Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e ha la facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente Statuto, nonché tutti quelli che ritenga necessari per il conseguimento del suo scopo.

Il Consiglio Direttivo nella prima adunanza successiva alla sua nomina, se non vi hanno già provveduto i soci fondatori, elegge tra i propri membri un Presidente e, se ritenuto opportuno, un Vice Presidente ed un Segretario Tesoriere.

Art. 12 - Presidente

Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente la Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca e presiede il Consiglio Direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il Presidente svolge le attività di ordinaria amministrazione sulla base delle direttive del Consiglio Direttivo, riferendo in merito all'opera compiuta. Solo in caso di urgenza può assumere provvedimenti di necessità sottoponendoli a ratifica successiva del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente, se nominato.

Art. 13 - Convocazione, riunioni e quorum del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si raduna anche fuori dal Comune dove ha sede la Fondazione, purché in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un membro, l'organo di controllo o i soci fondatori, ovvero, in loro assenza i loro eredi o successori.

La convocazione è fatta dal Presidente almeno 8 (otto) giorni prima della riunione con lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail,

ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante posta elettronica certificata (P.E.C.) o e-mail, con preavviso di almeno 3 (tre) giorni prima.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i membri in carica e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente, dal Vice Presidente, ovvero dal membro più anziano per carica o, in subordine, per età, o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Ai membri del Consiglio Direttivo può essere stabilito un compenso in relazione all'attività svolta, ai risultati raggiunti, alle responsabilità assunte ed alle specifiche competenze, oltre il rimborso delle spese documentate sostenute per l'espletamento dell'attività.

Art. 14 - Rappresentanza della Fondazione

La rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, se nominato.

La rappresentanza della Fondazione spetta anche ai direttori ed ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, Codice del Terzo Settore, le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 15 - Responsabilità

Gli amministratori, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti della Fondazione, dei creditori sociali, dei soci fondatori e dei terzi, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 16 - Organo di Controllo

Ai sensi dell'art. 30, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017, la Fondazione deve nominare un organo di controllo, anche monocratico. Alla nomina dell'organo di controllo provvedono i soci fondatori. Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il sindaco unico o i sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo viene sostituito.

Il sindaco unico o i sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili. I relativi poteri, doveri e competenze, le cause di ineleggibilità e di decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio ed i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, Codice del Terzo Settore, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti; in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ai sensi dell'art. 30, comma 7, D.Lgs. n. 117/2017, l'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del predetto Decreto, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo Decreto.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il sindaco unico o i sindaci devono assistere alle adunanze

del Consiglio Direttivo.

Art. 17 - Revisione legale dei conti

Salvo quanto previsto dall'art. 16 che precede, nei casi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti sulla Fondazione è esercitata da uno o più revisori, persona fisica o società di revisione, iscritti nell'apposito Registro.

Alla nomina del revisore legale dei conti provvedono i soci fondatori, ovvero, in loro assenza, i loro eredi diretti o successori all'unanimità.

Il collegio dei revisori, ove nominato, si compone di 3 (tre) membri.

Il revisore legale dei conti o il collegio dei revisori legali resta in carica per 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile.

I revisori, in particolare:

- controllano l'amministrazione della Fondazione, vigilano sull'osservanza della legge e dello Statuto e verificano la regolarità della gestione contabile della Fondazione;
- si esprimono, con apposite relazioni, sulla situazione patrimoniale preventiva e consuntiva;
- possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 18 - Libri sociali obbligatori

La Fondazione deve tenere le scritture contabili, il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo e il Registro dei Volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale a favore della Fondazione, ai sensi dei rispettivi articolo 13, 15 e 17 del Codice del Terzo Settore.

Art. 19 - Modifiche dello Statuto

Le modifiche dello statuto devono essere decise dai soci fondatori, salvo se diversamente previsto nello Statuto medesimo.

Art. 20 - Trasformazione, fusione e scissione

La trasformazione eterogenea di cui all'art. 2500-*octies*, comma 4, cod. civ., può essere disposta purché soci della società siano enti non lucrativi.

Fermo quanto previsto dall'art. 42-*bis* cod. civ., la trasformazione in associazione, la fusione e la scissione della Fondazione sono decise dai soci fondatori.

Ai sensi dell'art. 42-*bis*, comma 4, cod. civ., gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali è prevista l'iscrizione nel Registro delle Imprese sono iscritti nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Art. 21 - Scioglimento ed estinzione

La Fondazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.

Ai sensi dell'art. 49 del Codice del Terzo Settore l'Ufficio

del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) accerta, anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di scioglimento o di estinzione della Fondazione e ne dà comunicazione agli amministratori e al Presidente del Tribunale competente affinché provveda ai sensi dell'art. 11 delle disposizioni di attuazione del cod. civ.

Art. 22 - Liquidazione del patrimonio

Dichiarato lo scioglimento o l'estinzione della Fondazione si procede alla liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del cod. civ.

Il Presidente del Tribunale competente, su istanza degli amministratori, dei creditori, del pubblico ministero o anche d'ufficio, provvede alla nomina di uno o più commissari liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri. Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del Presidente del Tribunale competente e si considerano ad ogni effetto di legge pubblici ufficiali. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche d'ufficio dallo stesso Presidente con provvedimento non soggetto a reclamo.

I liquidatori deliberano a maggioranza.

Art. 23 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo della Fondazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che la Fondazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A/R, ovvero secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 82/2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 24 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie relative alla interpretazione, validità, esecuzione o risoluzione del presente Statuto, saranno risolte da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Roma che giudicherà secondo diritto in via rituale, osservando nel procedimento le norme inderogabili del codice di procedura civile.

Art. 25 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si richiamano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 ("Codice del Terzo Settore") e successive modifiche ed integrazioni, nonché le norme del codice civile, le relative disposizioni di attuazione e le leggi

speciali in materia di fondazioni.